

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE (85000000-9) SANITARIA, FARMACOLOGICA,
INFERMIERISTICA, RIABILITATIVA, MEDICO, PSICOLOGICA E
DI AIUTO INFERMIERISTICO NEL TERRITORIO DELLE
AZIENDE SANITARIE LOCALI DI POTENZA (ASP) E MATERA
(ASM)**

SIMOG n. 8459662

PROGETTO DEL SERVIZIO

Allegato 5

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Articolo 1

Oggetto e durata dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del **"Servizio Cure Domiciliari"** e l'affidamento del **"Servizio Cure domiciliari palliative"** da effettuare nel territorio della Azienda Sanitaria Locale di Potenza e nel territorio dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera.

Il servizio si articola in quattro lotti distinti e comprende:

Lotto n. 1 : "Servizio CURE DOMICILIARI" da effettuarsi nell' Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Lotto n. 2 : "Servizio CURE DOMICILIARI" da effettuarsi nell'Azienda Sanitaria Locale di Matera

Lotto n. 3 : "Servizio CURE PALLIATIVE DOMICILIARI" da effettuarsi nell' Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Lotto n. 4 : "Servizio CURE PALLIATIVE DOMICILIARI" da effettuarsi nell'Azienda Sanitaria Locale di Matera

Il servizio verrà affidato al concorrente (di seguito definita ditta) che risulterà aggiudicatario in seguito all'espletamento della presente gara.

L'affidamento del servizio in questione è previsto per una durata triennale, decorrente dalla data specificata nel contratto che verrà stipulato con la ditta aggiudicataria da ogni singola Azienda Sanitaria Locale.

Oltre la durata triennale stabilita, è in facoltà della azienda la prosecuzione del rapporto contrattuale per la durata massima di ulteriori due anni. L'eventuale prosecuzione sarà disposta, agli stessi patti, prezzi e condizioni di aggiudicazione, previa verifica complessiva sul buon andamento del servizio espletato, su istanza motivata del Responsabile del servizio ADI., al quale è rimessa sia la valutazione di opportunità tecnico-sanitaria sulla prosecuzione medesima, sia la verifica del buon andamento dell'affidamento, anche in base ai rilievi formulati, intervenute contestazioni di inadempimento e quant'altro attinente.

Nelle more della stipula del nuovo contratto per i servizi in questione, la Ditta è tenuta a proseguire l'esecuzione del servizio fino a mesi 6 dalla scadenza contrattuale, agli stessi patti, condizioni e prezzi di aggiudicazione e, comunque, fino all'effettivo subentro della Ditta risultante aggiudicataria della nuova procedura di gara.

Articolo 2

Terminologie

Nel testo del presente capitolato speciale, valgono le seguenti definizioni:

- Per **"Azienda Sanitaria"** s'intende l'Azienda Sanitaria interessata in riferimento a quanto indicato.
- Per **"Ditta"** s'intende la Società aggiudicataria del/i lotto/i di gara.

Articolo 3

Importo economico dell'appalto

LOTTO N. 1 Servizio di CURE DOMICILIARI AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA – ASP -

L'importo presunto, nel triennio 2022/2024, a base d'asta per il **Servizio di Cure Domiciliari Lotto n. 1 Azienda Sanitaria Locale di Potenza – ASP -** è di **€ 22.130.140,55 IVA esclusa (5%)** (importo massimo soggetto a ribasso), così suddiviso:

- a) **€ 19.243.600,48** (IVA esclusa), riferito ai costi delle prestazioni infermieristiche, prestazioni riabilitative e di logopedia, prestazioni mediche, prestazioni psicologiche, prestazioni farmaceutiche, prestazioni di aiuto infermieristico (OSS);
- b) **€ 2.886.540,07** (IVA esclusa), riferito ai costi di gestione, alle innovazioni progettuali che le ditte vorranno proporre, all'utile d'impresa (percentuale massima del 15% circa del punto a).

La base d'asta tiene conto di una percentuale massima del 15% (€ 2.886.540,07) da imputare ai costi di gestione, alle innovazioni progettuali che le ditte vorranno proporre, all'utile d'impresa, alle ulteriori previste nel capitolato.

L'importo presunto complessivo per l'intera durata contrattuale (3 + 2 anni eventuali) **per l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP)** è di **€ 37.428.736,14** oltre IVA (5%), di cui:

- **€ 22.130.140,55** (IVA esclusa), riferiti ai 3 anni della durata contrattuale;
- **€ 15.298.595,59** (IVA esclusa), riferiti alla eventuale prosecuzione contrattuale per anni 2, ai sensi dell'art. 63 c.5 del D.Lgs. 50/2016.

**LOTTO N. 2 Servizio di CURE DOMICILIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA**

L'importo presunto annuo, nel triennio 2022/2024, a base d'asta per il **Servizio di Cure Domiciliari Lotto n. 2 Azienda Sanitaria Locale di Matera – ASM** - è di **€ 11.716.697,63 IVA esclusa (5%)** per - (importo massimo soggetto a ribasso), così suddiviso:

- a) **€ 10.188.432,73** (IVA esclusa), riferito ai costi delle prestazioni infermieristiche, prestazioni riabilitative e di logopedia, prestazioni mediche, prestazioni psicologiche, prestazioni farmaceutiche, prestazioni di aiuto infermieristico (OSS);
- b) **€ 1.528.264,91** (IVA esclusa), riferito ai costi di gestione, alle innovazioni progettuali che le ditte vorranno proporre, all'utile d'impresa (percentuale massima del 15% circa del punto a).

La base d'asta tiene conto di una percentuale massima del 15% (€ 1.528.264,91) da imputare ai costi di gestione, alle innovazioni progettuali che le ditte vorranno proporre, all'utile d'impresa, alle ulteriori previste nel capitolato.

L'importo presunto complessivo per l'intera durata contrattuale (3 + 2 anni eventuali) **per l'Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM)** è di **€ 19.804.195,36** oltre IVA (5%), di cui:

- **€ 11.716.697,63** (IVA esclusa), riferiti ai 3 anni della durata contrattuale;
- **€ 8.087.497,73** (IVA esclusa), riferiti alla eventuale prosecuzione contrattuale per anni 2, ai sensi dell'art. 63 c.5 del D.Lgs. 50/2016.

**LOTTO N. 3 Servizio di CURE PALLIATIVE DOMICILIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA – ASP -**

L'importo presunto, nel triennio 2022-2024, a base d'asta per il **Servizio di Cure Palliative domiciliari Lotto n. 3 Azienda Sanitaria Locale di Potenza – ASP** - è di **€ 10.135.080,00 IVA esclusa (5%)** (importo massimo soggetto a ribasso), così suddiviso:

- a) **€ 2.533.680,00** (IVA esclusa), riferito ai costi delle prestazioni incluse nella Tariffa giornaliera per le Cure Palliative di Base;
- b) **€ 7.601.400,00** (IVA esclusa), riferito ai costi delle prestazioni incluse nella Tariffa giornaliera per le Cure Palliative Specialistiche.

La base d'asta tiene conto di una percentuale massima del 15% da imputare ai costi di gestione, alle innovazioni progettuali che le ditte vorranno proporre, all'utile d'impresa, alle ulteriori previste nel capitolato.

L'importo presunto complessivo per l'intera durata contrattuale (3 + 2 anni eventuali) **per l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP)** è di **€ 17.142.840,00** oltre IVA (5%), di cui:

- **€ 10.135.080,00** (IVA esclusa), riferiti ai 3 anni della durata contrattuale;
- **€ 7.007.760,00** (IVA esclusa), riferiti alla eventuale prosecuzione contrattuale per anni 2, ai sensi dell'art. 63 c.5 del D.Lgs. 50/2016.

**LOTTO N. 4 Servizio di CURE PALLIATIVE DOMICILIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA – ASM -**

L'importo presunto, nel triennio 2022-2024, a base d'asta per il **Servizio di Cure Palliative domiciliari Lotto n. 4 Azienda Sanitaria Locale di Matera – ASM** - è di **€ 5.338.080,00 IVA esclusa (5%)** (importo massimo soggetto a ribasso), così suddiviso:

- a) **€ 1.334.880,00** (IVA esclusa), riferito ai costi delle prestazioni incluse nella Tariffa giornaliera per le Cure Palliative di Base;
- b) **€ 4.003.200,00** (IVA esclusa), riferito ai COSTI delle prestazioni incluse nella Tariffa giornaliera per le Cure Palliative Specialistiche.

La base d'asta tiene conto di una percentuale massima del 15% da imputare ai costi di gestione, alle innovazioni progettuali che le ditte vorranno proporre, all'utile d'impresa, alle ulteriori previste nel capitolato.

L'importo presunto complessivo per l'intera durata contrattuale (3 + 2 anni eventuali) **per l'Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM)** è di **€ 9.022.320,00 oltre IVA (5%)**, di cui:

- **€ 5.338.080,00** (IVA esclusa), riferiti ai 3 anni della durata contrattuale;
- **€ 3.684.240,00** (IVA esclusa), riferiti alla eventuale prosecuzione contrattuale per anni 2, ai sensi dell'art. 63 c.5 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs n. 50/2016, l'importo contrattuale del servizio come sopra determinato nei distinti quattro lotti potrà essere ridotto o aumentato fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto medesimo qualora l'Azienda Sanitaria committente ne ravvisi la necessità, ferme restando le condizioni di aggiudicazione e senza che l'Aggiudicatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità alcuna.

Non sono ammesse offerte pari o superiori agli importi complessivi di tutta la gara.

ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA

La SA non prevede oneri specifici per la sicurezza interferente, in quanto non differenziabili dagli oneri per la sicurezza derivanti dai **rischi propri** dell'attività del soggetto aggiudicatario, ai sensi dell'ultimo capoverso del comma 3° dell'articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, fermi restando gli eventuali obblighi riguardanti la sicurezza espressi nel capitolato speciale e/o ogni altro documento di gara.

Gli oneri specifici per la sicurezza interferente sono dunque pari a zero.

Qualora emerga la necessità di modifiche in corso di esecuzione del contratto derivanti da intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo, il soggetto candidato [operatore economico che partecipa alla procedura di gara] individuasse oneri per la sicurezza derivanti da quanto previsto dal capitolato speciale di gara di riferimento, estranei ai rischi propri dell'attività comunemente svolta, ha facoltà di indicare separatamente tali oneri, in modo analitico, voce per voce; questi purché fondati e dimostrabili, saranno considerati al di fuori dell'eventuale valutazione dell'offerta economica e dell'elemento prezzo, ai sensi di quanto previsto dal Codice.

Successivamente alla fase di scelta del contraente, la SA dovrà eventualmente recepire tale valutazione degli oneri di sicurezza interferente e, di concerto, con il soggetto aggiudicatario [soggetto candidato risultato aggiudicatario della procedura di gara], in caso di accettazione, provvederà alla redazione del conseguente DUVRI.

Articolo 4

Stipulazione del Contratto

La Ditta dovrà produrre i seguenti documenti, prodotti in originale e rilasciati dalle competenti Autorità in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella della comunicazione di aggiudicazione:

- a. tutti i documenti richiesti per la partecipazione e per i quali la Ditta abbia fatto ricorso alla produzione della dichiarazione sostitutiva;
- b. estremi identificativi del conto corrente dedicato da utilizzare in relazione al presente appalto e generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché dichiarazione contenente l'impegno a comunicare ogni modifica relativa a tali dati.

Qualora dagli accertamenti di cui alla vigente normativa antimafia e/o dall'esame della documentazione risultasse che la Ditta non sia in possesso dei requisiti per l'esecuzione del servizio, l'Azienda Sanitaria disporrà la revoca dell'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il contratto, stipulato mediante scrittura privata, ovvero a mezzo di atto pubblico amministrativo, sarà immediatamente impegnativo per le parti e sarà sottoposto a registrazione entro venti giorni presso il competente Ufficio del Registro (artt. 13 e 14 del D.p.R. 26/04/1986).

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, oltre al capitolato speciale e al capitolato tecnico:

- # il disciplinare di gara;
- # il provvedimento amministrativo di aggiudicazione;
- # l'offerta tecnica ed economica della Ditta aggiudicataria;
- # la cauzione definitiva;

In caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte della Ditta, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di interrompere, con proprio provvedimento, ogni rapporto contrattuale e di provvedere come meglio crederà per l'esecuzione dell'appalto, ponendo a carico della Ditta decaduta ogni conseguente spesa o danno derivante dalla mancata applicazione dello stesso, nonché l'incameramento della cauzione definitiva.

Tutte le spese inerenti la fase di stipula del contratto sono a carico della Ditta aggiudicataria. Per una più dettagliata descrizione degli adempimenti successivi alla conclusione della gara, si rimanda, comunque, al disciplinare di gara.

Il contratto verrà stipulato con riferimento alla "tracciabilità dei flussi finanziari", nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

GARANZIA DEFINITIVA A CORREDO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

A garanzia degli obblighi contrattuali l'aggiudicatario dovrà costituire a favore dell'Azienda Sanitaria, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, garanzia definitiva sotto forma di cauzione o di fidejussione, il cui importo sarà calcolato nella misura del 10% dell'importo del contratto (al netto degli oneri fiscali) fatte salve gli incrementi e/o le riduzioni previste dal Codice.

Articolo 5

Controllo sulla esecuzione del contratto

L'Azienda, per tramite del personale preposto al servizio, si riserva il controllo sull'esecuzione e sulla qualità del servizio svolto, attribuendo carattere di essenzialità nelle seguenti fattispecie:

1. corretto svolgimento delle mansioni;
2. comportamento del personale dipendente dall'Aggiudicatario nei confronti dei pazienti e dei dipendenti di questa Azienda;
3. rispetto degli orari concordati con questa Amministrazione;
4. rispetto del segreto professionale;
5. rispetto dei principi e regole etico-morali non espressamente sopraindicati ma contenuti nel codice deontologico.
6. utilizzo delle attrezzature per l'ICT (PC, palmari e/o Tablet PC altamente compatibili con tutta la strumentazione telematica ASP e ASM),

In caso di constatato inadempimento il responsabile del servizio competente o suo delegato si asterrà dal fare alcuna osservazione diretta ai dipendenti dell'Aggiudicatario, rivolgendo le osservazioni verbali o per iscritto, in relazione alla gravità dell'inadempimento, al Referente della ditta, il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Committente.

Le contestazioni di inadempimento, debitamente e ritualmente contestate a mezzo raccomandata a /r diverranno sanzionabili secondo quanto stabilite al successivo art. 9.

Più in generale, l'Azienda Sanitaria eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni.

Resta inteso che, in ogni caso, l'Azienda Sanitaria non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la Ditta ed il personale da questa dipendente.

La Ditta non potrà eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.

Articolo 6

Fatturazione e Pagamento prestazioni

“Le fatture, intestate all’Azienda Sanitaria Provinciale di Potenza e all’Azienda Sanitaria Provinciale di Matera, inviate presso l’Ufficio Protocollo delle rispettive Aziende Sanitarie, dovranno essere emesse mensilmente. **Le fatture di cui ai Lotti n. 1- Lotto n. 2 – Lotto n. 3 – Lotto n. 4 devono specificare : il numero e le ore di prestazioni effettuate dalle varie figure professionali e le sedi distrettuali nelle quali sono state effettuate. Per consentire le opportune verifiche e la conseguente liquidazione della fattura, la ditta aggiudicataria si impegna:**

- **a produrre e ad inviare presso ogni sede distrettuale dell’Azienda competente distinti report relativi a tutte le prestazioni e a tutti gli accessi minutati nel mese di riferimento dal singolo operatore, così come previsto dal PTI, nonché una scheda mensile di ogni utente comprovante l’avvenuta erogazione delle prestazioni;**
- **a richiedere ai Responsabili delle Unità di Valutazione Distrettuali un’attestazione, debitamente sottoscritta, di avvenuta regolare esecuzione dei servizi;**
- **a trasmettere al Direttore dell’U.O.C. Cure Domiciliari e Palliative dell’Azienda le predette dichiarazioni, propedeutiche per la liquidazione della fattura.**

In caso di contestazione, e fino a risoluzione della stessa, la committente si riserva di trattenere fino ad un massimo del 30% dell’ammontare complessivo della fattura.

Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231, e verrà disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere dell’Azienda Sanitaria.

L’Azienda Sanitaria si riserva, dopo l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, di negoziare con la Ditta, in deroga al citato D.Lgs 231/2002, il pagamento delle fatture a 90 giorni dalla data di ricevimento, ed il riconoscimento degli interessi legali al saggio di cui all’art.1284 del Codice Civile, dopo la scadenza del termine di cui sopra e fino alla data di emissione del mandato.”

Pur restando acquisito che la Committente rimane del tutto estranea ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l’aggiudicataria ed il personale da questa dipendente, qualora da comunicazioni dell’Ispettorato del Lavoro, risulti che la Ditta non abbia ottemperato a qualcuno degli obblighi di cui al precedente art.14, l’Azienda, previa comunicazione dell’inadempienza emersa, potrà sospendere a titolo cautelare l’emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti e fino a quando l’Ispettorato del Lavoro non avrà dichiarato l’avvenuta realizzazione.

Ad analogo provvedimento di sospensione cautelare nei pagamenti la committente potrà ricorrere ogni volta che la ditta ritardi la corresponsione di somme dovute a titolo di penale.

Per il ritardato pagamento degli importi sospesi a norma dei due commi precedente la ditta non potrà pretendere la somma per interessi, risarcimento danni o a qualsiasi altro titolo.

Circa le modalità di fatturazione del servizio: essa verrà effettuata, al massimo, per il mese di riferimento, sulla base mensile di 1/12 dell’importo complessivo annuale offerto, tenuto conto delle ore effettivamente svolte. Il tutto è posto sotto il controllo del Responsabile del Servizio e del Direttore delle Cure Domiciliari, i quali provvedono ad assicurare la corrispondenza degli interventi ai bisogni dell’utenza nell’ambito delle risorse economiche dedicate al servizio.”

Articolo 7

Revisione prezzi

Il corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto (infermieristica, riabilitativa, medica, ecc.) risultante dall’aggiudicazione, onnicomprensivo di tutti i costi a qualsiasi titolo connessi con l’esercizio dell’attività da svolgere (inclusivo, in via esemplificativa ma non esaustiva, della retribuzione, di tutti gli oneri diretti e riflessi, assicurazioni, spese di viaggio, rimborsi chilometrici corrisposti agli operatori, maggiorazioni riferibili a lavoro festivo o notturno, recuperi e ogni altro istituto o indennità contrattuale dovuta dalla DITTA, ecc.) resterà invariato per la durata del rapporto contrattuale, salvo quanto stabilito dall’art. 106 del D.Lgs 50/2016, nella misura in cui ne ricorrano le condizioni.

Il compenso orario per le prestazioni rese dagli operatori impegnati nel servizio, non potrà in ogni caso essere inferiore a quello previsto dai C.C.N.L. per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale - educativo e di inserimento lavorativo – cooperative sociali, o altro C.C.N.L. Nel caso in cui venga formalmente acclarato, nell’espletamento della gara, il mancato rispetto di tale prescrizione, le offerte redatte in tal senso saranno ritenute anomale e sottoposte alla verifica secondo quanto previsto dal D.Lgs 162/2006.

Articolo 8

Direzione dell'esecuzione del contratto

La vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita al Responsabile della U.O. destinatario del servizio, che si rapporterà con il Responsabile del procedimento per gli aspetti di carattere amministrativo e di gestione dell'eventuale contenzioso.

Il Responsabile della U.O. interessata è responsabile di tutte le operazioni previste dal contratto e/o dagli atti di gara, nonché del controllo dell'andamento della spesa derivante dall'esecuzione del contratto, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di variazione della stessa.

Articolo 9

Penali

Qualora la committente rilevi inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, che a suo insindacabile giudizio siano da ritenere anche di lieve entità (debitamente contestate dal responsabile del servizio Cure Domiciliari a mezzo raccomandata a/r), si applicherà a carico della ditta una penale variabile da un minimo di Euro 200,00 ad un massimo di Euro 1.000,00 per ogni singola infrazione contestata. La stima dell'ammontare della penale, in relazione alla gravità della violazione, è rimessa alla piena discrezionalità del responsabile del servizio Cure Domiciliari. Sono soggette all'applicazione di penalità non soltanto le violazioni del presente capitolato ma anche il mancato rispetto da parte della ditta degli impegni assunti in sede di formulazione dell'offerta tecnica e che hanno dato luogo all'assegnazione di punteggio sul piano qualitativo.

Qualora la ditta, nell'arco di un anno, per tre volte anche non consecutive, non corrispondesse pienamente agli obblighi previsti nel presente capitolato ovvero si accertassero dichiarazioni mendaci da parte della ditta, sarà facoltà della committente di rescindere in qualsiasi momento il contratto d'appalto, incamerando l'intera cauzione versata fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito. In tale circostanza sarà comunque obbligo della ditta di garantire la continuità al servizio per il tempo necessario a consentire la sostituzione della stessa.

Le somme dovute per applicazione di penalità saranno decurtate direttamente dal Servizio Cure Domiciliari all'atto della liquidazione della fattura emessa in data immediatamente successiva all'applicazione della penalità.

Articolo 10

Risoluzione del contratto

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto oggetto del presente Capitolato speciale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) *il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs n. 50/2016;*
- b) *in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile, tenendo indenne la Ditta dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti, dai mancati guadagni;*
- c) *frode, manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dell'attività;*
- d) *gravi e/o ripetute inadempienze agli obblighi contrattuali anche con riguardo ai tempi di esecuzione;*
- e) *inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e l'assicurazione obbligatoria del personale;*
- f) *sospensione o rallentamento dell'attività da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo in modo da pregiudicare la funzionalità del servizio;*
- g) *subappalto non autorizzato;*
- h) *perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dell'attività quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;*
- i) *in caso di accertamento di dichiarazioni mendaci del Legale Rappresentante in relazione al servizio de qua;*
- j) *in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.;*
- k) *in caso di annullamento del provvedimento amministrativo di aggiudicazione del servizio oggetto del presente capitolato speciale;*
- l) *qualora il ritardo dall'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10%;*
- m) *nel caso in cui la Ditta non adegui i prezzi di aggiudicazione a quelli previsti nelle Convenzioni CONSIP divenute disponibili o nelle procedure aggiudicate successivamente dalle Centrali di committenza regionali che*

prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.

Infine, l'appalto verrà automaticamente a cessare contemporaneamente ad eventuali provvedimenti dell'Autorità amministrativa con i quali verrà pronunciata la revoca, il ritiro, la decadenza, la sospensione o l'annullamento delle autorizzazioni di legge già rilasciate alla ditta aggiudicataria o alla mandataria (in caso di A.T.I.).

Tali provvedimenti come pure quelli comportanti la modifica delle autorizzazioni stesse dovranno essere immediatamente portate dall'appaltatore a conoscenza dell'Azienda Sanitaria.

Raggruppamenti d'impresa:

È facoltà dell'Ente consentire la modificazione soggettiva del raggruppamento in caso di fallimento, morte o interdizione dell'impresa mandataria, di revoca delle autorizzazioni di legge e proseguire il rapporto con altra impresa interna all'A.T.I. aggiudicataria che si costituisca come mandataria e sia di gradimento dell'Amministrazione.

Nel caso che i medesimi eventi interessino un'impresa mandante, l'impresa capogruppo è tenuta all'esecuzione direttamente o tramite altre imprese mandanti interne all'A.T.I. in possesso dei requisiti.

Qualora, entro i sette giorni dalla data di ricevimento della contestazione dell'inadempienza, la Ditta non abbia provveduto a sanare completamente la stessa, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte dell'Azienda Sanitaria.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della Ditta, l'Azienda Sanitaria ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi il contratto o la parte rimanente di questo in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

L'Azienda Sanitaria si riserva di agire nelle sedi e con i mezzi più opportuni e più idonei per ottenere il risarcimento integrale del danno qualora fosse di valore superiore all'entità della cauzione stessa.

L'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle attività affidate e degli importi relativi.

Alla Ditta inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti della Ditta. Nel caso di minore spesa nulla compete alla Ditta inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della Ditta senza giustificato motivo o giusta causa.

L'Azienda Sanitaria si riserva, altresì, la facoltà unilaterale, ai sensi dell'art. 1373 c.c., di recedere dal contratto, in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con semplice preavviso, da notificarsi alla Ditta con raccomandata A.R. almeno 60 giorni consecutivi prima, nei seguenti casi:

- conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale, nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito dell'attività di diagnosi e cura per la soppressione o il diverso assetto organizzativo dei servizi utilizzatori dei sistemi diagnostici oggetto del presente capitolato;
- in caso di sopravvenute disposizioni normative e/o regolamentari che dovessero modificare le modalità di accreditamento e/o di autorizzazione all'attività di erogazione di cure domiciliari, nonché le modalità di approvvigionamento dei servizi in appalto;

Nei suddetti casi di recesso, la Ditta non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle prestazioni effettuate, purché regolarmente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese.

Articolo 11

Clausola risolutiva espressa

Il contratto è sottoposto a clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ed il recesso da parte dell'Azienda Sanitaria, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di competenza le informazioni interdittive di cui all'art. 91 Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

Articolo 12

Divieto di cessione del contratto e subappalto

E' vietata la cessione del contratto, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

E' ammesso il subappalto nella misura e secondo le modalità previste dall'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Azienda Sanitaria di quanto subappaltato.

La Ditta dovrà produrre dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con il titolare del subappalto. Sul punto si precisa che nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I. o un Consorzio analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del R.T.I. o del Consorzio. Il subappalto dovrà comunque essere autorizzato con formale atto dell'Azienda Sanitaria.

Nell'ipotesi di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, la Ditta aggiudicataria dovrà rispondere, sia verso l'Azienda Sanitaria, sia eventualmente verso terzi, di qualsiasi infrazione alle norme del capitolato di gara compiute dal subappaltatore. In tale ipotesi l'Azienda Sanitaria può procedere alla risoluzione del contratto.

L'affidatario, il subappaltatore ed i sub-contraenti devono assicurare, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche. L'Azienda Sanitaria non autorizzerà subappalti che non contengano previsioni di tale obbligo.

È vietato alla Ditta cedere o affidare in subappalto senza l'autorizzazione dell'Azienda Sanitaria l'esecuzione di tutte o di parte delle prestazioni oggetto del contratto di cui al presente Capitolato speciale.

La cessione del Contratto ed il subappalto non autorizzati comportano la risoluzione del contratto, determinando il diritto dell'Azienda Sanitaria ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

Articolo 13

Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Azienda Sanitaria può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguite.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione alla Ditta da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

Articolo 14

Ricorso a prestazione di terzi

In ogni caso di inadempimento contrattuale, l'Azienda Sanitaria ha facoltà di procedere all'acquisto, presso terzi, dei prodotti inseriti nel presente capitolato, senza alcuna formalità ed indipendentemente dall'applicazione delle penalità e della eventuale risoluzione del contratto, previsti dal presente capitolato.

L'eventuale maggior onere economico derivante dal ricorso a terzi sarà addebitato alla Ditta.

Articolo 15

Tracciabilità dei flussi finanziari

La Ditta si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso l'Azienda Sanitaria, sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.

L'Azienda Sanitaria procederà mediante una semplice dichiarazione, alla risoluzione del contratto nel caso di violazione da parte della Ditta della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa anzidetta.

Articolo 16

Osservanza normativa vigente

La Ditta è responsabile dell'osservanza di tutte le leggi e regolamenti in materia di produzione e commercio dei beni oggetto della presente gara vigenti all'atto della consegna dei prodotti.

Articolo 17

Risarcimento danni ed esonero da responsabilità

La Ditta appaltatrice sarà direttamente responsabile, civilmente e penalmente, di tutti gli eventuali danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o cose causati nell'esecuzione del servizio o in conseguenza di esso, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, anche oltre i limiti della polizza di cui al successivo punto, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'ASP, salvi gli interventi in favore del prestatore da parte di società assicuratrici.

L'accertamento dei danni di cui sopra sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con il rappresentante della ditta. Nel caso di assenza di quest'ultimo, si procederà all'accertamento in presenza di due testimoni, anche dipendenti dall'Amministrazione, senza che la Ditta possa sollevare eccezioni di sorta.

L'aggiudicataria assume a proprio rischio e carico i danni derivanti da interruzioni del servizio per qualsiasi causa, nonché la responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, impegnandosi a concordare con l'AZIENDA, ad avvio servizio, tutte le iniziative ed i provvedimenti organizzativi idonei ad evitare l'interruzione delle prestazioni, ad ulteriore precisazione e salvaguardia rispetto alle previsioni, comunque vincolanti, che la DITTA stessa avrà proposto alla voce - *Modalità di sostituzione del personale - del Progetto.*

La Ditta aggiudicataria, a copertura dei rischi di cui al presente articolo, deve stipulare per tutta la durata massima del contratto (3 + 2 anni), apposita polizza RCT, con l'espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'ASP.

La polizza dovrà tenere conto specificamente della responsabilità civile verso terzi (assistiti, personale dipendente e/o convenzionato dell'ASP), per tutti i rischi che possono derivare dall'assunzione del presente appalto, nessuno escluso. Copia della polizza assicurativa dovrà essere consegnata in sede di stipula del contratto. L'importo del massimale non potrà essere inferiore a Euro 2.000.000,00 unico.

Articolo 18

Accordo Bonario

Per la soluzione di controversie eventualmente insorte nel corso dell'esecuzione del contratto, sarà inizialmente tentata la composizione in via amministrativa.

Le disposizioni di cui all'articolo 205 del D.Lgs n. 50/2016 si applicano, in quanto compatibili, anche al presente contratto, quando insorgano controversie in fase esecutiva degli stessi, circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

Articolo 19

Transazione

Qualsiasi vertenza dovesse insorgere con l'Azienda Sanitaria non esime la Ditta dall'esecuzione del servizio ove richiesta, fino alla scadenza contrattuale.

Tenuto conto della peculiarità del servizio e della inderogabile necessità di garantire una regolare esecuzione delle prestazioni a tutela degli interessi collettivi di cui l'Azienda Sanitaria è portatrice, ogni arbitraria interruzione dello stesso sarà ritenuta contrario alla buona fede e la Ditta sarà ritenuta diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria dipendenti da tale interruzione. Tutte le comunicazioni, per essere ritenute valide, devono essere fatte solamente nella forma scritta.

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

La proposta di transazione può essere formulata sia dalla Ditta, sia dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

Articolo 20

Trattamento dei dati

I dati richiesti in autocertificazione e la documentazione prodotta ai fini della presente gara sono indispensabili per l'istruttoria delle istanze, e saranno trattati in conformità del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice della privacy" e al nuovo Regolamento europeo per la protezione dei dati personali GDPR (General Data Protection

Regulation) Regolamento Ue 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE che hanno la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Il trattamento dei dati sarà svolto nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al suindicato D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., e al Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) dei dati, relativo ai Presidi delle Aziende Sanitarie interessate all'appalto

La Ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente capitolato speciale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del servizio.

La Ditta è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e, pertanto, le parti convengono che l'Azienda Sanitaria ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 21

Foro Competente

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto, che non è stato possibile definire con le modalità di cui ai precedenti artt. 27, 28 e 29, sarà competente il Foro di competenza territoriale.

Articolo 22

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato speciale e nella documentazione di gara, si rinvia all'articolato normativo previsto dal Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. portate dal Decreto Legislativo 19/04/2017, n. 56 e alle norme di carattere generale attualmente in vigore.